

INTRODUZIONE:

La valutazione degli studenti nella scuola secondaria di secondo grado è regolata dalla Legge 107/2015, e dal successivo DLGS 62/2017, che ha parzialmente modificato ed abrogato la precedente normativa, in particolare il DPR 122/2009.

Il DLGS 62/2017 (art.1 comma 1) sottolinea come “la valutazione ha per oggetto il processo formativo ed i risultati di apprendimento degli studenti, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti ed al loro successo formativo, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze”. La valutazione tiene quindi conto del processo di apprendimento, del comportamento e del rendimento scolastico; ha un ruolo di valorizzazione del percorso educativo-didattico, oltre che di indicazione delle procedure di approfondimento, consolidamento oppure recupero, sempre nell’ottica della personalizzazione e della responsabilizzazione dell’alunno.

Il DPR 24 Giugno 1998 “Statuto delle studentesse e degli studenti nella scuola secondaria” e sue successive modifiche, prevede (art. 2 comma 4), tra i diritti dello studente, quello ad “una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento”. La trasparenza è dovuta sia nei confronti degli studenti che nei confronti dei genitori, è infatti necessario condividere le modalità di valutazione e garantire, attraverso l’uso sistematico da parte del docente del registro elettronico il riscontro sui risultati del processo di valutazione in maniera chiara e senza ambiguità; la tempestività viene garantita informando lo studente in tempi congrui ed evitando che si creino situazioni che potrebbero compromettere le possibilità dello studente di intervenire sulle proprie carenze.

La valutazione è coerente con l’offerta formativa della scuola e con le Linee guida per gli istituti tecnici ed è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri definiti nel PTOF approvati dal Collegio Docenti.

IL PROCESSO DI VALUTAZIONE:

Le attività, i tempi, i modi e gli strumenti della valutazione vengono programmati dai docenti, dai Consigli di classe e dal Collegio dei Docenti, ma lo studente, in quanto soggetto attivo del processo di insegnamento-apprendimento, deve essere messo in condizione di conoscere:

- le finalità e gli obiettivi disciplinari e trasversali;
- il percorso didattico;
- i risultati ottenuti;
- i criteri di valutazione;
- le modalità di correzione;

- un eventuale percorso di recupero delle proprie lacune.

Ciascun docente deve indicare nel proprio Piano di Lavoro, redatto all'inizio di ogni anno scolastico, la tipologia degli strumenti che intende utilizzare per verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dallo studente durante il percorso didattico.

Generalmente possono essere previsti, in relazione alle scelte compiute da ciascun docente e da ciascun Consiglio di Classe, diversi tipi di prove adatte ad accertare particolari peculiarità degli apprendimenti.

Sulla base di un numero congruo di prove, ciascun docente propone quindi al Consiglio di classe una valutazione periodica disciplinare.

In caso di modifiche dettate da emergenza, che prevedano la rimodulazione degli obiettivi, dei mezzi, degli strumenti e delle metodologie, ciascun docente provvede ad integrare la tipologia di strumenti di valutazione che intende utilizzare per verificare l'acquisizione delle specifiche competenze, facendo riferimento a quelle proposte per la didattica a distanza all'interno del presente documento. In caso di attività svolta a distanza, il numero e la tipologia delle prove saranno rimodulati dal docente.

Il Consiglio di Classe esprime la valutazione finale globale collegialmente, tenendo conto delle proposte di ciascun membro del Consiglio e valutando l'apprendimento dello studente in relazione anche alla complessità e unicità della sua storia personale.

In linea generale, pur avendo ogni disciplina caratteristiche proprie, si possono individuare criteri comuni, condivisi dai docenti i quali, potranno provvedere ad una loro articolazione e ad un loro sviluppo in coerenza con le indicazioni strategiche del PTOF, le peculiarità dell'articolazione e le specificità della disciplina.

Per esprimere sinteticamente una valutazione finale attraverso un voto numerico per ciascuna disciplina è essenziale scegliere esplicitamente alcuni indicatori suddividendoli in tre aree:

- Area dell'impegno (partecipazione e interesse durante le attività scolastiche, di studio e lavoro a casa)
- Area cognitiva (conoscenze, abilità)
- Area metacognitiva (sintesi, rielaborazione critica delle conoscenze, competenze specifiche).

Nello specifico gli indicatori suddetti possono essere espressi nei seguenti termini:

- la partecipazione, l'impegno e il metodo;
- le conoscenze evidenziate;
- le abilità dimostrate;
- le competenze acquisite.

Ogni docente utilizzerà in maniera autonoma i suddetti descrittori proponendo alla fine un voto numerico corrispondente, che rifletta indicativamente le tre aree.

Di norma le varie aree avranno un peso diverso nell'elaborazione del voto finale che sarà, indicativamente, il seguente:

- Area dell'impegno 25%
- Area cognitiva 50%
- Area metacognitiva 25%

La valutazione finale risulta quindi, da una combinazione dei livelli raggiunti. La valutazione deve essere espressa in decimi, con un voto non inferiore a 1 (uno) e non superiore a 10.

Con riferimento agli studenti e alle studentesse con Bisogni Educativi Speciali (BES), pur restando validi, in linea di principio, i criteri adottati dalla scuola, si fa riferimento a tutto quanto previsto in termini di valutazione dai rispettivi documenti di riferimento; nello specifico:

- il PEI (Piano Educativo Individualizzato) per gli studenti con disabilità le cui provvidenze derivano dalla Legge 104/92;
- il PDP (Piano Didattico Individualizzato) per gli studenti con Disturbi Evolutivi Specifici (DES) le cui provvidenze derivano dalla Legge 170/2010 e gli studenti con Svantaggio le cui provvidenze derivano dalla Direttiva Ministeriale del 27/12/2012.

LA VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA A DISTANZA:

Qualsiasi sia il mezzo attraverso cui la didattica viene esercitata non cambiano né il fine né i suoi principi; anche se consapevoli che nulla può sostituire appieno ciò che avviene in presenza, in una classe, si tratta comunque di operare in un ambiente di apprendimento nuovo. In tale contesto oltre ad una necessaria rimodulazione degli obiettivi formativi è opportuna una conseguente rimodulazione della valutazione del loro livello di raggiungimento.

Si rende allora necessario definire delle linee comuni per una valutazione che possa permettere, anche in una situazione di DaD, di fornire allo studente un feedback ed indicazioni sul come procedere. In questa nuova situazione cambia la prospettiva, il percorso di apprendimento è, molto più di prima, a carico dello studente; le funzioni di strutturazione, supporto e controllo che sono essenziali in un processo di apprendimento efficace, in aula sono presidiate dall'insegnante, mentre a distanza sono riposte quasi esclusivamente nelle mani dello studente.

Lo studente, più che mai, si trova nella nuova condizione di dover sviluppare forti abilità di gestione del tempo e di autogestione, elevata motivazione al proprio apprendimento e capacità di formulare un proprio piano di lavoro per conseguire un obiettivo. Considerata l'età dei nostri studenti queste abilità diventano impegnative occasioni di maturazione e crescita, obiettivi da raggiungere, da monitorare e da valutare.

Diventa fondamentale trovare strumenti didattici in relazione a questi obiettivi ed è più che mai importante sollecitare l'autovalutazione e la riflessione degli studenti sul loro processo di apprendimento (che difficoltà incontri, cosa ti riesce bene, in cosa pensi di dover migliorare). Si rende necessario trasmettere fiducia, dare credito, incoraggiare, evitando di focalizzarsi solo sulla verifica dei contenuti appresi, aprendo ad una valutazione di altre dimensioni, più adeguate alla DaD ed utili per la crescita dello studente, della sua autonomia e del suo senso di responsabilità. Il docente deve provare ad accentuare la dimensione continuativa della valutazione attraverso l'osservazione del processo, del percorso che fa lo studente, piuttosto che quella basata sui singoli episodi valutativi (interrogazioni o test); deve registrare elementi valutativi in itinere che saranno propedeutici alla valutazione finale.

Tutto questo conduce al privilegiare la valutazione formativa con feedback da parte del docente a cui si aggiunge l'autovalutazione da parte dello studente e portare avanti la prospettiva della valutazione delle competenze, con particolare attenzione a quelle: imparare ad imparare, competenze digitali, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa.

In conformità con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa aa.ss. 2019-2022 si evidenziano alcune finalità specifiche delle azioni di DaD:

-la crescita culturale e individuale degli alunni, che avviene sia valorizzando le attitudini e le capacità di ciascuno attraverso lo sviluppo del senso di responsabilità, che attraverso pratiche che incentivino la reciproca collaborazione degli studenti tra loro e con i docenti.

-l'accrescimento negli studenti delle competenze in materia di cittadinanza attiva, democratica e consapevole attraverso lo sviluppo del senso critico, la valorizzazione delle diverse forme di partecipazione con particolare coinvolgimento e attenzione nell'ambito scolastico, lo sviluppo del senso di solidarietà e della consapevolezza dei diritti e doveri, compreso il diritto alla salute (art. 32 della Costituzione).

- lo sviluppo delle competenze digitali degli alunni, intese come utilizzo critico e consapevole dei media e dei social network come ambiente di apprendimento non solo ludico e quale mezzo di produzione e comunicazione.

In caso di attività didattica svolta a distanza, per la particolare tipologia di lavoro svolto sia dai docenti che dagli studenti, si rende opportuno attribuire un peso diverso alle tre aree, che risulterà indicativamente, il seguente:

- Area dell'impegno 40%

- Area cognitiva 25%
- Area metacognitiva 35%.

Tipologie di elaborati e/o altri contributi scritti e orali prodotti in DAD da sottoporre a valutazione

Nel corso della DaD si ritiene efficace l'uso di una valutazione diffusa, che utilizza strumenti diversi in modo continuativo, tenendo conto dei tempi di acquisizione delle competenze da parte degli alunni. Questi possono essere scelti fra:

- Verifiche scritte, sia in sincrono che in asincrono, comprendenti:
 - testi argomentativi o di sintesi e produzioni personali;
 - test a risposta multipla o aperta, questionari, quiz;
 - compiti ed esercizi assegnati, incluse ricerche, tesine, mappe concettuali, schemi riassuntivi, ecc.
 - test di autovalutazione;
 - elaborati grafici e prodotti multimediali (Formati dwg, Power-point, video, ecc).
 - Prove strutturate quali: compiti aumentati, compiti di realtà, compiti autentici.
- Verifiche orali attraverso colloqui e conversazioni nel corso delle videolezioni, effettuate per piccoli gruppi, per tutta la classe o per il singolo alunno.

La valutazione viene effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con seguenti criteri definiti dal Collegio Docenti:

- **Partecipazione e senso di responsabilità**, attraverso i 3 indicatori:
 - Frequenza e Puntualità nella partecipazione alle attività in sincrono;
 - Motivazione;
 - Rispetto dei tempi di consegna.
- **Capacità di interazione** attraverso i 3 indicatori:
 - Capacità di interazione coi i docenti;
 - Capacità di interazione con i compagni di classe;
 - Grado di autonomia acquisito.
- **Gestione informazioni e contenuti** attraverso i 3 indicatori:
 - Acquisizione dei contenuti;
 - Autovalutazione e riflessione sul proprio processo di apprendimento;
 - Appropriatezza degli elaborati proposti in relazione alle consegne.
- **Capacità comunicativa** attraverso i 2 indicatori:
 - Efficacia del messaggio e correttezza termini;
 - Ascolto e confronto.

- **Utilizzo risorse digitali** attraverso i 2 indicatori:
 - Utilizzo critico e consapevole delle risorse digitali;
 - Realizzazione di prodotti digitali.

Nella griglia allegata al presente documento viene indicata la quantificazione del livello di raggiungimento dei descrittori sopra individuati.

ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO:

L'adempimento dell'obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18^{mo} anno di età.

L'adempimento dell'obbligo scolastico è disciplinato dalle seguenti leggi:

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622: "L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d'età."

- Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139, art. 1: "L'istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni e si realizza secondo le disposizioni indicate all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."

- Circolare Ministeriale 30/12/2010, n. 101, che, all'art. 1 dispone che "nell'attuale ordinamento l'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni."

Diverso è l'obbligo formativo, ossia il diritto/dovere dei giovani che hanno assolto all'obbligo scolastico, di frequentare attività formative fino all'età di 18 anni.

La normativa (Legge 139/2007 - DPR 122/2009 - D. M. 9/ 2010) prevede che gli studenti al termine del primo biennio possano far richiesta della certificazione delle competenze acquisite che la scuola è tenuta a fornire.

La certificazione è uno strumento utile per sostenere e orientare gli studenti nel loro percorso di apprendimento sino al conseguimento di un titolo di studio o, almeno, di una qualifica professionale di durata triennale entro il diciottesimo anno di età. Il modello di certificato è strutturato in modo da rendere sintetica e trasparente la descrizione delle competenze di base acquisite a conclusione del primo biennio della scuola secondaria superiore e dei primi due anni dei percorsi di qualifica professionale con riferimento agli assi culturali che caratterizzano l'obbligo di istruzione entro il quadro di riferimento rappresentato dalle

competenze chiave di cittadinanza in linea con le indicazioni dell'Unione Europea e del Quadro Europeo dei titoli e delle qualifiche.

I Consigli di classe, al termine dello scrutinio finale delle seconde classi di tutti gli indirizzi, compileranno il modello di certificazione descrivendo compiutamente l'avvenuta acquisizione delle competenze di base.

La scheda viene conservata agli atti dell'istituzione scolastica. Nel caso in cui il livello di base non sia raggiunto è riportata, per ciascun asse culturale, la dicitura "livello base non raggiunto" e la motivazione sarà riportata nel verbale del consiglio di classe.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE E L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA:

Come detto in precedenza, la valutazione degli apprendimenti spetta al consiglio di classe con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. Per l'Art.4, comma 1 del DPR n. 122/2009 "La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza". Nella O.M. 92/2007: "Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l'ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.

Laddove in sede di scrutinio qualche voto proposto dai singoli docenti sia al di sotto del 6, per esaminare l'ammissione o non ammissione dell'allievo alla classe successiva o all'esame di Stato, il dirigente, o suo delegato, dopo aver diretto la discussione, considerati gli orientamenti in essa scaturiti e le posizioni emerse, pone a votazione l'ammissione o la non ammissione.

In caso di esito favorevole all'ammissione, tutti i voti insufficienti sono automaticamente elevati a sei.

In caso di esito sfavorevole all'ammissione, il voto o i voti rimangono insufficienti e l'allievo *non è ammesso* alla classe successiva o all'Esame.

In caso di deliberazioni da assumere a maggioranza non è ammessa l'astensione. Tutti i docenti devono votare compreso il presidente il cui voto prevale in caso di parità (art. 37/3 DLgs 297/94).

Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione.

Gli studenti con valutazioni sufficienti in tutte le discipline sono di norma *ammessi* alla classe successiva.

Per gli studenti che presentano insufficienze in non più di tre discipline e se il Consiglio di Classe ritiene che le lacune possano essere recuperate, il giudizio di ammissione sarà *sospeso*, come indicato nell'art. 4/6 del D.P.R. n. 122/2009, ed è compito dell'Istituto organizzare modalità di recupero per permettere agli studenti di colmare il debito scolastico. I Corsi saranno organizzati dopo gli scrutini finali secondo un calendario stabilito dalla scuola. Le famiglie dovranno confermare o non confermare per iscritto alla scuola la partecipazione degli studenti.

A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie, unitamente alla natura delle carenze che hanno portato alle insufficienze ed alle modalità con cui si intendono recuperare le insufficienze riportate; questo avviene sia dopo la valutazione intermedia del primo periodo che dopo quella finale del secondo periodo.

A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.

Nel caso di tre o più insufficienze, due delle quali particolarmente gravi (voto 4 o inferiore) il Consiglio di classe potrà deliberare *la non ammissione alla classe successiva*.

Tali criteri possono essere non applicabili per la classe Prima in quanto, con il nuovo ordinamento il Consiglio di classe del primo biennio potrebbe valorizzare e valutare l'allievo in base sia alle sue specifiche caratteristiche sia alle sue possibilità di riuscita nella classe successiva ed in vista di un proficuo passaggio al secondo biennio.

Il DPR n.122/09 all'art. 14 comma 7 prevede che "ai fini della validità dell'anno scolastico ... per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite." ... La successiva Nota Ministeriale prot. 7736 del 27 ottobre 2010 chiarisce ancora meglio quanto già detto nel DPR n. 122. Con la Circolare n.20 del 2011 il MIUR stabilisce che la decisione finale spetta al Consiglio di classe e, se ha elementi per la valutazione, può decidere che il

tetto massimo può essere superato. Ciò va fatto in sede di Collegio dei docenti, che stabilisce i criteri da utilizzare, anche per gli allievi disabili.

In caso di superamento del 25% di assenze non derogabile in base ai criteri stabiliti dalle normative e dal Collegio Docenti, non sarà possibile procedere alla valutazione finale dell'alunno.

In caso di voto di condotta inferiore a sei, attribuibile nelle modalità e nei limiti previsti dalla vigente normative, come specificato nel paragrafo relativo alla condotta, il CdC delibera la *non ammissione* alla classe successiva.

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO:

Come indicato nel DLGS 62/2017, art. 5 commi 1 e 2, in sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nel quinto anno fino ad un massimo di 40 punti, di cui 12 per il terzo anno, 13 per il quarto anno e 15 per il quinto anno.

La seguente tabella stabilisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti (M) dagli studenti negli scrutini finali di ciascun anno scolastico e la fascia di attribuzione del credito scolastico.

MEDIA DEI VOTI	FASCIE DI CREDITO III ANNO	FASCE DI CREDITO IV ANNO	FASCE DI CREDITO V ANNO
$M < 6$	-	-	7 – 8
$M = 6$	7 – 8	8 – 9	9 – 10
$6 < M \leq 7$	8 – 9	9 – 10	10 – 11
$7 < M \leq 8$	9 – 10	10 – 11	11 – 12
$8 < M \leq 9$	10 – 11	11 – 12	13 – 14
$9 < M \leq 10$	11 - 12	12 - 13	14 – 15

Tale tabella si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare ed il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare, sulla base della documentazione, del curriculum e dei risultati delle prove preliminari.

Il Collegio dei Docenti ha deliberato i seguenti criteri per l'attribuzione del credito scolastico:

- in caso di media dei voti assegnati superiore o uguale alla metà della banda di oscillazione prevista (ad es. nella fascia tra 6 e 7, una media superiore o uguale al 6,5) il Consiglio di Classe assegna il massimo punteggio di credito previsto per quella fascia;

- nel caso di media dei voti assegnati inferiore alla metà della banda di oscillazione prevista (soprattutto nelle ultime due fasce), il Consiglio di classe può attribuire il massimo punteggio previsto per quella fascia qualora ritenga che possano essere riconosciute assiduità della frequenza, interesse ed impegno, partecipazione ad attività complementari, oppure in casi di accertati e seri problemi di salute o di evidente svantaggio sociale.
- nel caso di alunni con sospensione del giudizio, si applicano, alla ripresa dello scrutinio, gli stessi criteri di attribuzione del credito degli alunni promossi a giugno qualora si raggiungano autonomamente risultati positivi in tutte le materie con sospensione. Qualora non sia raggiunta la piena sufficienza anche in una sola materia con sospensione, viene attribuito comunque il punteggio minore della fascia della media finale.

Credito formativo

In base all'articolo 1 del DM n. 49/2000, le esperienze che danno luogo all'acquisizione di crediti formativi sono realizzate al di fuori della scuola di appartenenza e consistono in attività culturali, artistiche, ricreative, di formazione professionale, di lavoro e, ancora, attività attinenti all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione e allo sport.

Attività complementari e/o integrative riconosciute:

DIDATTICO - CULTURALI:

- Partecipazione attiva e certificata (anche con relazione finale) a progetti gestiti dall'Istituto insieme a enti esterni (Università, Istituti di ricerca, ...);
- Partecipazione degli studenti alla Consulta Provinciale (in coerenza con quanto previsto dalla L. 30/10/2008 n. 169 relativa a "Cittadinanza e Costituzione";
- Partecipazione ad un congruo numero di convegni, conferenze ed iniziative di carattere culturale;
- Giochi della Chimica, Informatica, Matematica, Elettrotecnica, ecc...;
- Certificazioni internazionali di enti legalmente riconosciuti dal MIUR (Trinity, Cambridge, Goethe Institut, Alliance Française, Cervantes), attestanti un livello linguistico pari o superiore rispetto alla classe di appartenenza (per la lingua inglese: A2 classi prime e seconde, B1 classi terze, B2 classi quarte e quinte).
- Patente europea del computer NUOVA ECDL/ EIPASS 7 MODULI.
- Certificati di corsi relativi a progetti organizzati dalla scuola e inclusi nel PTOF.

SPORTIVE

Partecipazione ai Campionati sportivi studenteschi.

Atleti per i quali è in atto la sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello.

ORIENTAMENTO

Attività di orientamento svolta fuori dall'orario scolastico, previa adeguata preparazione da parte dell'insegnante referente dell'attività, per almeno 6/10 ore certificate dai referenti.

ATTIVITA' DI VOLONTARIATO IN ASSOCIAZIONI

LA CONDOTTA: VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO:

La valutazione della condotta degli alunni si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.

Pertanto in sede di scrutinio il voto sulla condotta deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile dello studente e deve tenere in considerazione gli eventuali progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente.

La votazione sulla condotta degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, concorre nel triennio alla determinazione dei crediti scolastici.

La valutazione del comportamento viene effettuata dall'intero consiglio di classe per le operazioni di scrutinio con riferimento ad ogni momento della vita scolastica, sia all'interno che all'esterno della scuola (e quindi anche durante le uscite didattiche, le esercitazioni, l'alternanza scuola-lavoro presso le aziende, le attività sportive, ecc.).

“La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l'attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell'anno, in relazione alle finalità di cui all'articolo 1 del presente decreto”. (DM n° 5 del 16/01/2009)

I criteri per l'assegnazione del voto sono qui riportati:

- Assiduità nella frequenza e puntualità alle lezioni;
- Partecipazione alle attività didattiche;

- Rispetto delle Norme (correttezza del comportamento con insegnanti, collaboratori scolastici e compagni);
- Rispetto degli impegni scolastici;
- Sanzioni disciplinari;

Sono considerate valutazioni positive nella condotta i voti otto, nove e dieci. L'otto è indice di comportamento sostanzialmente adeguato ma non del tutto propositivo.

Il sei e il sette sono da considerare valutazioni che richiedono da parte dell'alunno e della famiglia l'adozione di immediate misure per modificare comportamenti e atteggiamenti. Sono in genere precedute da note nel registro di classe e sospensioni fino a quindici giorni per il sei.

Voti inferiori al sei (voti che nello scrutinio finale non consentono l'ammissione alla classe successiva) sono attribuiti per fatti gravissimi e reiterati di infrazione al regolamento interno già sanzionati con uno o più provvedimenti di allontanamento dell'alunno. (Art. 3 della legge 30 ottobre 2008, n. 169: il voto inferiore a 6/10 va riservato ai casi di "particolare e oggettiva gravità del comportamento" e quindi alle ipotesi di condotte "particolarmente gravi" ritenute tali alla stregua di una valutazione di tipo "oggettivo" da parte della di una consistente maggioranza di docenti, e non quindi frutto di una percezione "soggettiva" dei fatti. Inoltre l'art. 7, comma 2, del d.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 in relazione ai presupposti per l'attribuzione del voto insufficiente prescrive che "2. *La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge.* Infine il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5 "Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento", prevede una limitazione rigida per il voto di condotta insufficiente, per le sole ipotesi di violazioni gravi.

In caso di attività didattica svolta a distanza il criterio *assiduità nella frequenza e puntualità alle lezioni* è valutato tenendo conto della partecipazione media degli alunni alle videolezioni, mentre il criterio delle *sanzioni disciplinari* tiene conto dell'eventuale mancato rispetto del Regolamento della DaD.

(vedi griglia di Valutazione allegata).

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI

FREQUENZA E PUNTUALITA'	PARTECIPAZIONE ALLE LEZIONI E ALLE ATTIVITA' SCOLASTICHE IN GENERE	RISPETTO DELLE NORME	RISPETTO DEGLI IMPEGNI SCOLASTICI	SANZIONI DISCIPLINARI	PUNTI	VOTO
Frequenza assidua, puntualità costante (ASSENZE ≤ 5%)	Attenzione e interesse continui, partecipazione attiva, atteggiamento propositivo nel gruppo classe	Rispetto scrupoloso delle norme, relazioni corrette con i compagni e le altre componenti scolastiche	Adempimento puntuale e sempre accurato delle consegne	Assenti	25	10
5	5	5	5	5		
Frequenza regolare, puntualità costante (5% < ASSENZE < 10%)	Attenzione, interesse e partecipazione costanti, atteggiamento positivo nel gruppo classe	Rispetto delle norme, relazioni corrette con i compagni e le altre componenti scolastiche	Adempimento regolare e accurato delle consegne	Occasionale ammonimento verbale	da 20 a 24	9
4	4	4	4	4		
Frequenza non sempre regolare e/o saltuari ritardi-uscite anticipate (10% ≤ ASSENZE ≤ 15%)	Attenzione e partecipazione globalmente costanti, atteggiamento collaborativo	Rispetto non sempre scrupoloso delle norme, relazioni corrette con i compagni e le altre componenti scolastiche	Adempimento regolare delle consegne	Occasionale annotazione scritta	da 15 a 19	8
RITARDI-USCITE inferiori a quelle previste dal regolamento nel quadrimestre						
Frequenza non regolare o numerosi ritardi e/o uscite anticipate	Attenzione e interesse discontinui, atteggiamento non sempre collaborativo	Rispetto non adeguato alle norme, relazioni non sempre corrette con i compagni e le altre componenti scolastiche	Adempimento parziale delle consegne	Annotazioni scritte senza provvedimenti di sospensione dalle attività didattiche	da 10 a 14	7
ASSENZE > 15% oppure RITARDI e/o USCITE uguali a quelli previsti dal regolamento nel quadrimestre						
Frequenza non regolare e numerosi ritardi-uscite anticipate (ASSENZE > 15%)	Attenzione e interesse superficiali e saltuari, atteggiamento talvolta di disturbo nel gruppo classe	Violazione reiterata di norme basilari, relazioni interpersonali spesso scorrette	Adempimento saltuario delle consegne	Annotazioni scritte con sospensioni dalle attività didattiche	da 5 a 9	6
RITARDI e USCITE uguali a quelli previsti dal regolamento nel quadrimestre						
Comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti, nonché il regolamento di Istituto, prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni e qualora lo studente non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative della scuola. (D.M. n.5 del 16.01.09)						5

LEGENDA:

- Frequenza assidua: ASSENZE ≤ 5%
- Frequenza regolare : 5% < ASSENZE < 10%
- Frequenza non sempre regolare : 10% ≤ ASSENZE ≤ 15%
- Frequenza non regolare : ASSENZE > 15%
- Saltuari ritardi-uscite anticipate : inferiori al numero previsto dagli art.13 e 14 del Regolamento di Istituto (n° max ritardi annui 10; n° max uscite anticipate annue 10)
- Numerosi ritardi-uscite anticipate : uguali al numero previsto dagli art. 13 e 14 del Regolamento di Istituto

NOTA:

1. deroghe ai valori sopra indicati potranno essere valutate in sede di Consiglio di Classe qualora l'alunno abbia presentato adeguata documentazione medica o qualora il C.d.C. sia venuto a conoscenza di situazioni di particolare gravità inerenti a problemi di salute o di altra natura.
2. per l'attribuzione del voto di condotta non devono necessariamente concorrere tutti gli indicatori correlati.